



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici nell'ambito delle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.



Sommario

PREFAZIONE	2
ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO	15
SOGLIE	15
DISTINZIONE TRA "PROCEDURE" E "STRUMENTI" DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA....	16
OBBLIGHI DI ACQUISTO IN FORMA CENTRALIZZATA	16
DEROGA ALL'OBBLIGO NORMATIVO DI RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO STIPULATE DA CONSIP S.P.A.	16
IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (Me.PA.) – ANALISI DELLE MODALITA' DI ACQUISTO ALL'INTERNO DEL SISTEMA.....	18
ALTRI STRUMENTI DI ACQUISIZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.p.A.....	19
ACQUISIZIONE DI BENI APPARTENENTI A DETERMINATE CATEGORIE MERCEOLOGICHE	20
LE TIPOLOGIE DI PROCEDURE.....	21
LA DISCIPLINA "ORDINARIA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.	21
L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00.....	22
L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.....	25
LA DISCIPLINA "SOSTITUTIVA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 77/2021, CONVERTITO CON LEGGE 108/2021 E SS.MM.II.....	31
LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00	33
PRECISAZIONI CONCLUSIVE	34



PREFAZIONE

Il presente documento costituisce aggiornamento alle “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici nell’ambito delle procedure di affidamento per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”, pubblicate sul sito di Ateneo nell’anno 2019, alla luce degli interventi normativi successivamente intervenuti. In particolare, tale aggiornamento tiene conto – per quanto di interesse in ordine alla disciplina delle procedure di affidamento per l’acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria – delle disposizioni del Decreto c.d. Semplificazioni (D.L. 76 del 16 luglio 2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali») convertito con legge 120/2020, del c.d. Decreto Semplificazioni bis (Decreto legge 77 del 31 maggio 2021, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021, del c.d. Decreto Semplificazioni ter (Decreto legge 73 del 21 giugno 2022, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), convertito con legge 122 del 4 agosto 2022, del c.d. Decreto Aiuti (Decreto Legge 50 del 17 maggio 2022, recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, del Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022 (recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Il documento è predisposto al fine di fornire istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici nell’ambito delle procedure di affidamento per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria gestite dall’Ateneo e con l’obiettivo di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento di tali contratti. In particolare, ha una duplice finalità: da un lato, quella di supportare gli Uffici competenti nel superamento delle difficoltà che si incontrano nel garantire il rispetto della normativa in materia di acquisti, caratterizzata da una notevole complessità, da stringenti obblighi di centralizzazione, da mutevolezza della relativa normativa di attuazione, nonché dalle specificità, per alcuni aspetti, del settore universitario; dall’altro, quella di standardizzare, per quanto possibile, gli atti ed i procedimenti che contraddistinguono il processo, in un’ottica, oltre che di garanzia per la coerenza delle scelte e delle prassi adottate all’interno dell’Amministrazione, anche di semplificazione del lavoro degli operatori e conseguente riduzione dei tempi delle procedure.

A tali fini, il documento riepiloga le disposizioni normative ed amministrative applicabili a tali procedure; delinea, nelle fasi essenziali, il procedimento da seguire, in linea di massima, per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia, in relazione alle diverse fasce di importo che condizionano la scelta della procedura di affidamento utilizzabile dall’Amministrazione per l’acquisto; contiene schemi relativi ai provvedimenti più rilevanti che vengono adottati nell’ambito delle procedure in discorso.

Sotto il profilo metodologico, la trattazione è condotta tenendo conto del fatto che **il Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77 del 31 maggio 2021,**



convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021, ha introdotto una disciplina temporanea, derogatoria (non abrogativa) di quella contenuta nel Codice dei Contratti, all'articolo 36 comma 2. Pertanto, rinviando per gli aspetti specifici al prosieguo della trattazione, si ritiene opportuno evidenziare che l'illustrazione e l'analisi delle procedure di affidamento viene sviluppata, nel presente documento, distinguendo **due macro – categorie di procedure**: quelle soggette alla disciplina "ordinaria" contenuta all'articolo 36 comma 2 del dlgs 50/2016 e s.m.i.; quelle soggette alla disciplina "derogatoria" introdotta dal Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021. Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare, già in questa sede, che ad entrambe le macro – categorie di procedure si applica la disposizione dell'articolo 36 comma 1 del Codice dei Contratti, nella seguente formulazione: *"l'affidamento e l'esecuzione di (...) "servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1¹, 34² e 42³, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50⁴."*

¹ Art. 30 comma 1 del dlgs 50/2016 e s.m.i.: *"l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico."*

² Art. 34 del dlgs 50/2016 e s.m.i.: *"1. le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. (...). 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione"*.

³ Art. 42 del dlgs 50/2016 e s.m.i.: *"le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti (...), in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti (...) o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto (...). In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti (...). Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. 4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati."*

⁴ Art. 50 del dlgs 50/2016 e s.m.i.: *"Per gli affidamenti dei contratti di (...) appalto di (...) servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi*



Con l'obiettivo di mettere a disposizione strumenti operativi per lo svolgimento delle procedure di affidamento, viene allegata un'Appendice che contiene i seguenti documenti:

In riferimento alla procedura "ordinaria" di cui all'articolo 36 comma 2 del dlgs 50/2016 e s.m.i.:

- **Allegato 1:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di preventivi";
- **Allegato 2:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione di avviso";
- **Allegato 3:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)";
- **Allegato 4:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con unico operatore economico";
- **Allegato 4 bis:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con più operatori economici";
- **Allegato 5:** Format di "Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 63 e dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 e s.m.i. mediante RDO su MEPA, per importi inferiori ad euro 40.000,00";
- **Allegato 5 bis:** Format di "Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 e 36 comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016 e s.m.i. mediante RDO su MEPA, per importi pari o superiori ad euro 40.000,00";
- **Allegato 6:** Format di "Determina di aggiudicazione di procedura negoziata indetta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 63 e dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 e s.m.i. mediante RDO su MEPA per importi inferiori ad euro 40.000,00";
- **Allegato 6 bis:** Format di "Determina di aggiudicazione di procedura negoziata, indetta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 63 e dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016 e s.m.i., mediante RDO su MEPA per importi pari o superiori ad euro 40.000,00";
- **Allegato 7:** Format di "Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 e 36 comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016 e s.m.i., con previo avviso di indagine di mercato, extra MEPA, per acquisti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00";
- **Allegato 7 bis:** Format di "Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 e 36 comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016, mediante RDO su ME.PA, per

e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto".



- acquisti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00”
- **Allegato 8:** Format di “Determina di aggiudicazione di procedura negoziata indetta ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 e 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs . 50/2016) per importi pari o superiori a 40.000,00 euro”
 - **Allegato 9:** Format di “Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con la Legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i., mediante richiesta di preventivi per importi fino ad euro 139.000,00”
 - **Allegato 10:** Format di “Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con la Legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s,m,i., mediante pubblicazione di avviso, per importi fino ad euro 139.000,00”
 - **Allegato 11:** Format di “Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con la Legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s,m,i, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”
 - **Allegato 12:** Format di “Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con la Legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s,m,i., mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con un unico operatore economico”
 - **Allegato 12 bis:** Format di “Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con la Legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s,m,i., mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con più operatori economici”
 - **Allegato 13:** Format di “Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’articolo 63 del dlgs 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i., mediante RDO su MEPA, per importi pari o superiori ad euro 139.000,00 e fino alle soglie comunitarie”
 - **Allegato 14:** Format di “Determina di aggiudicazione di procedura negoziata mediante RDO su MEPA per importi pari o superiori ad euro 139.000,00 e fino alle soglie comunitarie, indetta ai sensi del comb. disp. dell’articolo 63 del dlgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i.”
 - **Allegato 15:** Format di “Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 del dlgs 50/2016 e s.m.i e 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con la Legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.mi., con previo avviso)
 - **Allegato 15 bis:** Format di Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 del dlgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con la Legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77/2021,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

convertito con legge 108/2021 e s.m.i. , mediante RDO su ME.PA, con previo avviso di indagine di mercato”

- **Allegato 16:** Format di “Determina di aggiudicazione di procedura negoziata indetta ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 del dlgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con la Legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i. ”

Gli allegati da 9 a 16 si riferiscono alla procedura temporanea e derogatoria rispetto a quella di cui all’articolo 36 comma 2 del dlgs 50/2016, introdotta dal Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021

Tutti gli allegati costituiscono format di determine che potranno essere utilizzati a seconda della procedura di affidamento (affidamento diretto, o procedura negoziata) e dello strumento utilizzato (es. MEPA) e dovranno essere modificati/integrati dagli Uffici sulla base delle caratteristiche peculiari della tipologia di affidamento. A tal fine, dovranno essere modificate/integrate le sezioni ricomprese fra parentesi quadre (“[...]”) e quelle lasciate in bianco (“...”).

Il presente documento costituisce una seconda pubblicazione, alla quale potranno seguirne di ulteriori in futuro, su altre o specifiche tematiche connesse al tema degli acquisti sotto soglia comunitaria. Potranno inoltre essere redatti e messi a disposizione ulteriori format di provvedimenti, in aggiunta a quelli acclusi al presente documento, relativi a determinazioni rilevanti ai fini della gestione dei procedimenti di acquisto di beni e servizi sotto – soglia comunitaria, così come potranno essere aggiornati e/o modificati quelli attualmente resi disponibili, ove necessario. Infine, il contenuto del presente documento sarà aggiornato a seguito dell’emanazione ed entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”) ai sensi del quale *“il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate”*.

Resta inteso che si tratta di un documento di carattere operativo, ferme le ordinarie attività di ricerche e analisi di carattere normativo, giurisprudenziale e di prassi, a cura degli Uffici competenti alle procedure di acquisto, atteso che esse rappresentano presupposto indispensabile per il corretto svolgimento dell’istruttoria connessa ad ogni procedimento di acquisto.

ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’analisi del contesto normativo di riferimento è opportuna al fine di evidenziare, da un lato, la **molteplicità**



delle disposizioni di riferimento (di diversa natura, normativa e non) che governano, per quanto rileva in questa sede, la disciplina in materia di acquisizioni sotto la soglia di rilievo comunitario [e, più in generale, nell'ambito dei contratti pubblici]; dall'altro, l'attuale incompletezza del quadro normativo di riferimento, che attende di essere definito a seguito dell'adozione di un nuovo Codice dei Contratti Pubblici in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Proprio la molteplicità, eterogeneità e, talvolta, contraddittorietà delle fonti di riferimento e l'incompletezza del quadro normativo ampliano i margini di discrezionalità da esercitare nell'ambito dei procedimenti in questione e rendono più complessa l'attività degli operatori, con conseguente necessità di definire, nell'ambito dell'Amministrazione, indirizzi e direttive che possano orientare le scelte ed i contenuti dei provvedimenti da adottare, nell'ottica della coerenza dell'operato dell'Amministrazione.

Gli appalti pubblici per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria sono attualmente regolati:

- dalle disposizioni del **dlgs 50/2016 e s.m.i.** e, in particolare, da quelle contenute nell'**articolo 36 del citato decreto**, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56** [recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"], dal **decreto legge n. 32/2019 [c.d. Decreto "Sblocca Cantieri"**, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*"], **come convertito con legge n. 55 del 14 giugno 2019, dal Decreto legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni**, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» e **convertito con legge 120/2020**), come modificato ed integrato dal **decreto legge 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis**, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, **convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021**);
- dalle **disposizioni del citato Decreto legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni**, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» e convertito con legge 120/2020), come modificato ed integrato dal pure citato **decreto legge 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis**, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021) **che introducono una specifica disciplina derogatoria a quella di cui all'articolo 36 comma 2 del dlgs 50/2016, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023**;
- dalle **linee guida ANAC n. 4**, aventi ad oggetto "*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici* [adottate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018 e, da ultimo, con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2273/2018], **solo in quanto compatibili con le disposizioni del Codice e solo fino all'adozione ed entrata del nuovo Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 78/2022**;
- dalle **disposizioni che stabiliscono obblighi di acquisto in forma centralizzata** ed individuano



strumenti di acquisizione specifici, di cui le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi, secondo quanto di seguito riportato:

a) **art. 1 comma 449 della legge 296/2006 [come modificato dall'art. 1 comma 495 della legge 208/2015] e art. 1 comma 510 della legge 208/2015**: in base a tali disposizioni le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni –Quadro previste dall'art. 26 della **legge 488/1999** [*Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione, ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni*]. In subordine, qualora la Convenzione Quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea a garantire le esigenze dell'Amministrazione, è possibile espletare procedure di affidamento in via autonoma, fermo il rispetto degli obblighi normativi di utilizzo degli altri strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A.. In particolare, **ai sensi dell'articolo 1 comma 510 della citata legge 208/2015, è possibile acquistare in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip attive, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive non sia idoneo allo specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali**⁵. L'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive deve essere preventivamente autorizzato dall'organo di vertice amministrativo, con provvedimento motivato, che viene trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti⁶.

➤ dalle **disposizioni che disciplinano gli obblighi di ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazione**, come di seguito riportato:

a) **art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018**: in base a tali disposizioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Università – tra gli altri – sono tenute a fare **ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione [Me.PA.]** ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010⁷ ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo

⁵ L'inidoneità per mancanza delle caratteristiche essenziali che legittima la deroga dell'obbligo di acquisti centralizzati *"deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto della Convenzione e sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene o del servizio stesso, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno"* [delibera Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, 20 aprile 2016, n. 38]. Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale. **Le caratteristiche essenziali devono essere verificate alla luce del decreto MEF del 28.11. 2017** (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale) che definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip.

⁶ Non è necessario attendere l'esito del controllo per poter effettuare l'acquisto, perché l'esame del provvedimento di autorizzazione è configurabile come "controllo sulla gestione" e di carattere "finanziario/contabile" [Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 26 luglio 2016, n. 12]

⁷ Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice. [il riferimento è al Dlgs 163/2006]



svolgimento delle relative procedure. Il Me.PA. è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richiesta di offerta o trattativa diretta.

b) Circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409, indirizzata alle Istituzioni Universitarie, nella quale è rappresentato, tra l'altro, quanto segue: *“Le modalità di acquisto di beni e servizi di scarso valore devono essere disciplinate, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e degli Enti pubblici di ricerca, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia che devono reggere l'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 1 L. 241/1990, nonché dell'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici al fine di accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi dell'Unione europea. Pertanto questo Ministero invita i destinatari della presente circolare ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie affinché gli Uffici di riferimento non ricorrano al MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate”*.⁴⁸

➤ **Dalle disposizioni che regolano l'acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche**, come di seguito riportato:

a) **la Legge n. 208/2015, all'art. 1, comma 512°**, per la categoria merceologica relativa ai **servizi e ai beni informatici e di connettività** ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni ed i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori si riferisce agli **acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dal sopra citato art. 1, comma 450° della legge 27 n. 296/2006** (come modificato dall'art. 1, comma 130° della legge n. 145/2018)⁹. L'art. 1,

⁸ La circolare sembra aver trasformato quella che il legislatore ha costruito in termini di facoltà dell'Amministrazione [ricorso/non ricorso al Me.PA. per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5000,00] in un vincolo [di non ricorso al Me.PA. per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5000,00, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate]. In attuazione della circolare, il ricorso al MEPA per gli acquisti di valore superiore ai 5000 euro dovrebbe essere motivato nel provvedimento di affidamento, dando conto della situazione eccezionale che giustifica il ricorso. In realtà, l'impostazione delineata dal MIUR dà adito a dubbi, **atteso che l'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificata dall'art. 1 comma 130 della legge 208/2015 sancisce solo l'obbligo di ricorso al MEPA per affidamenti di importo superiore a 5000,00 euro e non il divieto del ricorso allo stesso per affidamenti di importo inferiore**. Pertanto, **la scelta di ricorrere al ME.PA. per l'affidamento relativo a beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 non è illegittima**. Pertanto, nei format di provvedimento che vengono proposti in Appendice, il riferimento alla circolare ministeriale è effettuato esclusivamente per completezza del quadro normativo ed amministrativo di riferimento e quale ulteriore elemento giustificativo (pur non necessario, in presenza della norma di legge) del mancato ricorso al ME.PA. per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5000,00, laddove l'Amministrazione decida di attingere il fornitore dal mercato tradizionale. Laddove, invece, si opti per il ricorso al Me.PA., sarà sufficiente esplicitare, nella determina di affidamento, che, nell'ambito del Me.PA, sono stati individuati prodotti/servizi idonei a soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione.

⁹ la Delibera Corte Conti Umbria, 27 aprile 2016, n. 52, ha affermato che: *“... l'art.1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 è da considerarsi norma speciale rispetto al più generico art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

comma 516° della **Legge n. 208/2015** prevede la **possibilità di procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso di strumenti Consip esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa**. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all'A.N.AC. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

- b) Dalle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge 126 del 29 ottobre 2019, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso alle convenzioni – quadro, al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 512 a 516 della legge 208/2015 in tema di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività non si applicano – tra gli altri - alle Università statali per l'acquisto di **beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione**. Pertanto, gli Atenei, per tale tipologia di acquisti, sono esonerati – tra l'altro - dall'obbligo di ricorso alle Convenzioni ed Accordi Quadro Consip e al Me.PA..¹⁰**
- c) l'articolo 1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. (tra cui le disposizioni introdotte dai dall'articolo 1 comma 581, la legge 190/2019), relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54 comma 1, lettera a), b)**¹¹ e c) del Codice della Strada di cui al dlgs n. 285 del 30 aprile 1992** Le Università, per tali categorie merceologiche, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1 comma 455 della legge 296/2006, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle Convenzioni e Accordi quadromessi a disposizione da Consip

dicembre 2006, come novellato dall'art.1, comma 502, della suddetta legge n. 208/2015, così che per l'acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore ai 1.000 Euro" [ora il riferimento è ad euro 5000,00], è necessario che gli enti locali rispettino la procedura prevista dal richiamato comma 512, ed il complesso di norme dettate per il settore informatico dai commi 513-520 della Legge di stabilità 2016".

¹⁰ In mancanza di specifiche indicazioni normative, allo stato, l'individuazione dei beni e dei servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca è rimessa, all'atto dei singoli acquisti, alla valutazione del Dirigente/Direttore, su istruttoria del Responsabile del Procedimento, con esplicitazione nella determina a contrarre.

¹¹ ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per il trasporto di persone.



S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali Tutti i contratti stipulati senza fare ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A./Centrali di committenza regionali devono essere trasmessi all'A.N.AC. In tali casi, i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. I contratti stipulati in violazione di tali disposizioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto Consip/centrali di committenza regionali e quello indicato nel contratto.

- d) Dalle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 583 della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020),** secondo cui, fermi gli obblighi di approvvigionamento mediante le Convenzioni quadro e il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni secondo le previsioni dell'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Università – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.
- **Dalle disposizioni contenute negli articoli 40 e 52 del Dlgs 50/2016, che recepiscono l'art. 22 della direttiva europea 2014/24/UE, stabilendo l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di espletare procedure esclusivamente telematiche mediante piattaforme elettroniche.** Tali disposizioni prevedono, rispettivamente che, a partire dal 18 ottobre 2018, *“le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”* [art. 40] e che *“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”* [art. 52]. Pertanto, **i mezzi elettronici di comunicazione dovranno essere utilizzati non solo per la mera corrispondenza tra stazione appaltante e operatori economici** (ad es., richieste di chiarimento, convocazione delle sedute pubbliche, ecc...), **ma anche per la presentazione delle candidature e delle offerte da parte degli operatori, attività per la quale non è consentito l'utilizzo della PEC,** ma che necessita dell'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione. Ciò in quanto la PEC è uno strumento non idoneo a garantire la riservatezza delle domande/offerte e a certificare che l'apertura delle medesime avvenga soltanto dopo il termine di presentazione. L'articolo 52, comma 1°, terzo periodo, del **D.Lgs. 50/2016** prevede tuttavia che le stazioni appaltanti possano utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il caso in cui *“[...] (c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”*. Il comma 3° del succitato articolo 52 precisa che *“Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo”*.



Nell'ambito dell'analisi del quadro normativo di riferimento, è opportuno soffermarsi, in dettaglio, sulla **normativa introdotta dal Decreto Legge 76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i.**

L'art. 1 del d.l. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni", convertito in legge con la l. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da covid-19, introducendo, con i commi 1-4, disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera del d.l. 31/05/2021, n. 77 (convertito in legge con la l. 29/07/2021, n. 108). In particolare, l'art. 1 del d.l. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del decreto legislativo 50/2016, nonché all'art. 157 comma 2 del decreto medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando. Il mancato rispetto dei termini suddetti, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. In base alla normativa citata, **per gli affidamenti di servizi e forniture inferiore alle soglie comunitarie avviate entro il 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti, procedono secondo le seguenti modalità:**

a) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate in discorso tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Per gli affidamenti di cui alla precedente lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto



dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Per le modalità di affidamento di cui alle precedenti lettere a) e b) la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i., *“è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*.

La finalità perseguita dalla normativa sopra riportata è quella di velocizzare l'affidamento dei contratti pubblici, dando maggiori poteri alle Pubbliche Amministrazioni con affidamenti diretti e procedure negoziate ad invito.

In sintesi, le novità riguardano:

- **le soglie di affidamento, sensibilmente più alte rispetto a quelle di cui all'articolo 36 comma 2 del dlgs 50/2016:** per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro si procede mediante affidamento diretto; per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si procede mediante procedura negoziata senza bando, secondo la procedura di cui all'articolo 63 del Codice dei Contratti;
- **definizione dei tempi di durata dei procedimenti, differenziati a seconda della tipologia di procedura:** fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene, nel caso degli affidamenti diretti, entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento; nel caso di procedura negoziata, entro il termine di 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- **discrezionalità del criterio di aggiudicazione:** nel caso di procedura negoziata, le Stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo, fatte salve le ipotesi tassative di cui all'art. 95, co. 3, del d.lgs. 50/2016 (relative a servizi di ingegneria, servizi ad alta intensità di manodopera o caratterizzati da notevole contenuto tecnologico), per le quali resta obbligatorio il primo criterio, notoriamente funzionale a evitare affidamenti al ribasso giocati sull'abbattimento del costo del



lavoro, o di svilire il contenuto tecnologico della commessa;

- **esclusione automatica dell'offerta anomala**: nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, le Stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata sulla base delle operazioni di calcolo prescritte dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (anziché inferiore a dieci, come previsto dall'art. 97, comma 8 del dlgs 50/2016). E ciò, a prescindere dal carattere transfrontaliero o meno dell'appalto.
- **Derogabilità della garanzia provvisoria**: la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, da motivare. Nondimeno, qualora sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello originariamente previsto dal medesimo art. 93 (pari al 2% del valore contrattuale);
- **Introduzione del criterio della dislocazione territoriale degli inviti nelle procedure negoziate**: la stazione appaltante deve evitare la concentrazione territoriale degli inviti, che potrebbe dar luogo ad una chiusura del mercato, in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione" anche richiamati nell'articolo 1 del DL 76/2020¹².

La disciplina derogatoria all'articolo 36 comma 2 del Codice è *tendenzialmente vincolante* per le Amministrazioni, atteso che l'articolo 1 comma 2 del decreto legge 76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 testualmente recita **"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento"**. Il ricorso alle procedure ordinarie per gli affidamenti relativi a procedure avviate entro il 30 giugno 2023 è ammesso sulla base di specifica motivazione, da esplicitare nella determina a contrarre in riferimento ai principi di cui all'articolo 30 del dlgs 50/2016 e s.m.i.¹³(espressamente richiamato dall'articolo 36 comma 1 del medesimo decreto e non derogato dalla disciplina introdotta dal decreto Semplificazioni) e purchè ciò non incida sui tempi di conclusione della procedura che, come chiarito dal MIT¹⁴, devono essere quelli stabiliti dal decreto Semplificazioni. Analogo discorso vale per il ricorso alla procedura negoziata anziché all'affidamento diretto per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 139.000,00.

Resta invariato, anche nella disciplina derogatoria all'articolo 36 comma 2 del Codice introdotta dal decreto Semplificazioni, il **principio di rotazione**, come decodificato dalla giurisprudenza, dalle Linee Guida ANAC 4 e dai pareri del MIT. In particolare, è stato chiarito che *"l'esigenza di prevedere procedure più rapide e, per certi versi, semplificate, deve necessariamente essere bilanciata con dei meccanismi volti ad evitare che il carattere discrezionale della scelta dei soggetti da invitare, si traduca in uno strumento di favoritismo dando così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza, a discapito di alcuni operatori."* La

¹² Il RUP, in ogni caso, deve invitare anche operatori economici che si trovano al di fuori del territorio di competenza tenendo conto "sia delle dimensioni che della rilevanza del mercato di riferimento del medesimo territorio" e dello stesso oggetto dell'appalto. Vedi parere MIT 790/2020.

¹³ principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

¹⁴ Parere 375/2020.



rotazione, però, “*deve essere intesa non già come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione dell'affidatario bensì, soltanto, di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza su cui è imperniato l'intero sistema degli appalti*”. Va precisato che “*la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*”. **Deroghe alla rotazione, quindi, sono pur possibili ma queste devono essere fondate su adeguata motivazione del RUP, che deve essere riportata nella determinazione di affidamento.**¹⁵

In aggiunta alla disciplina generale, illustrata nel presente paragrafo, per l'Ateneo, trova applicazione la normativa di settore, contenuta nel vigente **Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, parte III, articoli 56 e ss.**

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

Le procedure di affidamento aventi per oggetto servizi e forniture sono connotate da varie fasi procedurali e da correlati adempimenti da porre in essere.

Si premette che, ai sensi dell'art. 3 del Codice, si intende per:

- «**appalti pubblici di forniture**», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- «**appalti pubblici di servizi**», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di lavori.

SOGLIE

¹⁵ Chiarimenti in questo senso si leggono nel parere MIT n. 690/2020 in cui, puntualizzato che “il principio di rotazione comporta il divieto di invito nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, con limitazione della libertà della stazione appaltante nella individuazione della platea dei soggetti da invitare alla gara”, si evidenzia che tale limitazione, secondo il prevalente orientamento della dottrina e giurisprudenza, “non è da intendersi in senso assoluto essendo possibile giustificarne il superamento con adeguata e stringente motivazione basata sulla presenza di particolari condizioni” del mercato “che vanno necessariamente esplicitate nel provvedimento che individua le ditte da invitare”. Pertanto, il RUP può derogare alla rotazione ma a condizione che “provveda a fornire puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi” facendo, in particolare, riferimento: al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato; al peculiare oggetto ed alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento; al particolare grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (secondo ANAC: esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); d) alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.



L'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede, ai fini dell'applicazione del Codice dei contratti pubblici, le **soglie di rilevanza comunitaria**, che sono soggette ad **aggiornamento periodico ed automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea**.

Alla data della redazione del presente documento, la soglia comunitaria, relativamente **agli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dagli Atenei**, è pari ad **euro 215.000,00, oltre IVA**. Pertanto, le istruzioni riportate nel presente documento si riferiscono agli acquisti di importo pari o inferiore a tale valore.

Le disposizioni normative di riferimento sono quelle contenute nell'articolo 36 del Dlgs 50/2016, rubricato "contratti sotto soglia" nonché - per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 - quelle (temporanee e derogatorie alle previsioni dell'articolo 36 comma 2 del Codice dei Contratti) contenute nell'articolo 1 del decreto legge 76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato e integrato dalle disposizioni del Decreto legge 77/2021, convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021, e successive modifiche ed integrazioni . [vedi infra].

DISTINZIONE TRA "PROCEDURE" E "STRUMENTI" DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA

Le **tipologie di procedure per l'affidamento di contratti di beni e servizi sotto – soglia** sono quelle delineate dalla normativa contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici: **affidamento diretto, procedure negoziate e procedure aperte**.

Gli **strumenti di acquisto** sono i mezzi che l'ordinamento mette a disposizione al fine di eseguire le procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia: in particolare, **Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione**, quali strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A..

La distinzione rileva in quanto, come in parte anticipato nel paragrafo "*Analisi del Quadro normativo di riferimento*", le Università hanno l'obbligo di utilizzare determinati strumenti di acquisto nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti in discorso e devono scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità alle disposizioni normative vigenti. Nel seguito, vengono illustrati, in dettaglio, tali obblighi, per poi passare all'esame delle procedure di acquisto.

OBBLIGHI DI ACQUISTO IN FORMA CENTRALIZZATA

Per l'affidamento di servizi e forniture, di qualsiasi importo e tipologia, l'Ateneo deve ricorrere alle **Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale disposizione non si applica agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.

DEROGA ALL'OBBLIGO NORMATIVO DI RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO STIPULATE DA CONSIP S.P.A..

L'art. 1, comma 510, della **Legge n. 208/2015** prevede la **possibilità di acquistare in deroga rispetto**



all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

In particolare, l'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà essere **previamente autorizzato dall'organo di vertice amministrativo, mediante provvedimento motivato**. Nell'ambito dell'Ateneo, **per le Strutture decentrate, il provvedimento potrà essere adottato dal Direttore del Dipartimento**. Il provvedimento motivato di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 510°, della **Legge n. 208/2015** va trasmesso alla **competente Sezione di controllo della Corte dei Conti**⁴, con l'unica eccezione degli atti di autorizzazione concernenti gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, per i quali si rinvia al paragrafo *"Acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche"*.

Si precisa altresì che, alla luce dei primi orientamenti della Corte dei Conti, l'inidoneità per mancanza di caratteristiche essenziali che legittima la deroga all'obbligo di acquisti centralizzati *«[...] deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto di Convenzione e sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene o del servizio stesso, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno»* (delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 20 aprile 2016, n. 38). Le "caratteristiche essenziali" dovranno essere verificate alla luce del Decreto del MEF del 28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22.01.2018 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale), che definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip.

Non è necessario attendere l'esito del controllo della Corte dei Conti per procedere ad effettuare gli acquisti, poiché l'esame dei provvedimenti di autorizzazione è configurabile quale *«controllo sulla gestione»* e *«finanziario-contabile»* (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 26 luglio 2016, n. 12). L'apposita autorizzazione non è necessaria nel caso di indisponibilità di Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A..

Qualora pur essendo attive Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., le stesse siano inidonee per mancanza di caratteristiche essenziali, l'eventuale affidamento con modalità diverse dalla Convenzione Consip dovrà essere autorizzato dall'organo di vertice amministrativo e dovrà essere trasmesso, a cura dell'organo medesimo, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni sono state definite da ultimo con Decreto del MEF del 28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22.01.2018 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale).
Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale.



II MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (Me.PA.) – ANALISI DELLE MODALITA' DI ACQUISTO ALL'INTERNO DEL SISTEMA

Per gli **acquisiti di beni e servizi di importo superiore ad euro 5000,00**, gli Atenei hanno l'obbligo di fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [Me.PA.] Tale obbligo non opera per gli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.

Per gli **acquisiti di beni e servizi di carattere informatico e di connettività**, tale obbligo sussiste indipendentemente dall'importo dell'acquisto, fermo l'esonero per beni e servizi di carattere informatico e di connettività funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.

In sintesi, **l'obbligo di ricorso al Me.PA. non ricorre per gli acquisiti di beni e servizi (anche informatici e di connettività) funzionalmente collegati alle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, indipendentemente dall'importo di tali acquisti.**

Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta o trattativa diretta.

Si ritiene opportuno soffermarsi sulle specifiche modalità di acquisto nell'ambito del Me.PA., in quanto si ritiene che esse siano rilevanti ai fini dei contenuti dei provvedimenti di affidamento che l'Amministrazione deve adottare nell'ambito delle procedure per acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria, in un'ottica di standardizzazione degli stessi. Nell'ambito del Me.PA., è possibile utilizzare le seguenti modalità di acquisto:

- **Ordine diretto di Acquisto (OdA):** uno strumento mediante il quale è possibile acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'abilitazione al Me.PA., compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema
- **Richiesta di Offerta (RdO):** strumento mediante il quale è possibile condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA., richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e **aggiudicando** al miglior offerente;
- **Trattativa diretta:** strumento mediante il quale è possibile negoziare con un unico operatore economico.

Va ribadito quanto già anticipato nel paragrafo "*distinzione tra <procedure> e <strumenti> di acquisto di beni e servizi sotto soglia*": tutte le tipologie sopra riportate rappresentano **strumenti di acquisto** di carattere telematico e **non tipologie di procedure di affidamento**. *Ordine Diretto di Acquisto, Richiesta di Offerta e Trattativa Diretta* **non sono procedure di acquisto ma solo strumenti informatici**, ovvero un insieme di funzionalità della piattaforma telematica per scambiare informazioni in modo strutturato, al fine di



eeguire procedure di acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. E' sempre la normativa che individua quali procedure di acquisto possiamo eseguire con tali strumenti informatici

ALTRI STRUMENTI DI ACQUISIZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.p.A.

Si ritiene opportuno soffermarsi brevemente anche sugli altri strumenti di acquisizione messi a disposizione da Consip S.p.A. in quanto gli stessi **possono essere utilizzati nell'ambito delle acquisizioni sotto soglia comunitaria:**

- **Accordi Quadro:** sono accordi conclusi tra Consip S.p.A. e più operatori economici, al fine di stabilire le condizioni base (qualità, termini, condizioni, ecc.) degli "appalti specifici" che saranno aggiudicati successivamente dalle singole Amministrazioni. In particolare, gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip S.p.A. a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell'ambito dell'Accordo quadro, le Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze.
- **Sistema dinamico di acquisizione:** processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità dello stesso a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Per l'aggiudicazione nell'ambito dello SDA.PA., le amministrazioni seguono le norme della procedura ristretta, di cui all'art. 61 del Codice. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e tutti i partecipanti ammessi sono invitati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito dello SDA.PA. Il Sistema è caratterizzato da una **procedura bifasica:** **Fase 1** - pubblicazione da parte di Consip S.p.A. di un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche a cui i fornitori possono abilitarsi; **Fase 2** – indizione e aggiudicazione di "appalti specifici" in cui le amministrazioni, definendo i quantitativi, il valore e le caratteristiche specifiche dell'appalto, invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta.

Come già anticipato e riportato, in dettaglio, nel paragrafo successivo, **il ricorso a tali strumenti è obbligatorio per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, di qualunque importo, con l'eccezione degli acquisti funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.**



ACQUISIZIONE DI BENI APPARTENENTI A DETERMINATE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Come anticipato nel paragrafo “*Analisi del contesto normativo di riferimento*”, per alcune merceologie sussistono **peculiari obblighi di acquisto**. Rinviandosi a quanto riportato in detto paragrafo in merito a energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (di non stretto interesse delle Strutture, perché gestiti dall'Amministrazione Centrale) e determinate categorie di autoveicoli, in questa sede, si farà riferimento alla sola disciplina degli acquisti relativi ai **servizi e ai beni informatici e di connettività**. In particolare, la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512°, per tale categoria merceologica, ha previsto l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).

Tale obbligo si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dal sopra citato art. 1, comma 450° della **legge 27 n. 296/2006** (come modificato dall'art. 1, comma 130° della legge n. 145/2018).

L'art. 1, comma 516° della **Legge n. 208/2015** prevede la possibilità di procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso di strumenti Consip esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all'A.N.AC. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). **Per i Dipartimenti, la determina è adottata dal Direttore.**

Per determinate categorie merceologiche (servizi e beni informatici, energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile e buoni pasto ed alcune categorie di autoveicoli) occorre tenere in considerazione norme specifiche che stabiliscono più stringenti obblighi di ricorrere a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip.

LE TIPOLOGIE DI PROCEDURE

LA DISCIPLINA "ORDINARIA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.

Ai fini della individuazione della procedura da seguire occorre distinguere tra:

1. **Affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;**
2. **Affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria.**

Gli affidamenti sono riportati nelle tabelle che seguono:

1) AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO:

OGGETTO	IMPORTO	Procedura - Art. 36 c.2 lett. a) Dlgs 50/2016
Affidamenti di servizi e forniture	Inferiore a 40.000,00 €	Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di ... servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35 , secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura non è obbligatoria.

2) AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

OGGETTO	IMPORTO	Procedura - Art. 36 c.2 lett. b) Dlgs 50/2016
---------	---------	---

Affidamenti di servizi e forniture	Pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria	Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di ... servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore ... alle soglie di cui all'articolo 35..., mediante affidamento diretto previa valutazione ... , di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati
---	--	---

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento e degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., come sopra illustrati, è stato delineato l'iter da seguire ai fini dell'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e sono stati predisposti schemi di atti da adottare nell'ambito di detto iter.

A tal fine, si è distinto tra affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria.

L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00

L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire, tramite **affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici**, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. a) del Codice.

L'iter procedurale che viene delineato di seguito per tali affidamenti ed i format di provvedimenti che sono stati predisposti tengono conto, fermo il quadro normativo sopra illustrato, dei seguenti specifici aspetti:

- a) **Obbligo di ricorso al Me.PA.** stabilito dall'articolo 1 comma 450 della **legge n. 296/2006**, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018 per affidamenti di importi pari o superiori ad euro 5000,00;
- b) **Possibilità di utilizzare, nell'ambito del Sistema Me.PA., gli strumenti dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta e della Richiesta di Offerta;**
- c) Invito, formulato con **circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409**, di ricorrere al Me.PA., per gli acquisti di importo inferiore a 5000,00 euro, in situazioni eccezionali, debitamente motivate;
- d) **Assenza dell'obbligo di preventiva consultazione di numero minimo di operatori economici;**
- e) Possibilità di individuare l'operatore economico cui affidare il contratto mediante **indagini di**

mercato o mediante consultazione di elenchi di operatori economici, istituiti all'interno dell'Amministrazione o anche resi disponibili nell'ambito del Me.PA.

f) **Assenza, attualmente, di un elenco di operatori economici [Albo] istituito all'interno dell'Amministrazione**

g) **Obbligo del rispetto del criterio di rotazione**, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1° del Codice, e delineato nelle **Linee Guida A.N.AC. n. 4**, secondo quanto di seguito specificato:

1. **è di norma vietato l'affidamento nei confronti del contraente uscente**. Deve trattarsi dell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi. **L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente. In particolare:**

2. **il ri-affidamento all'uscente** deve essere motivato in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione¹⁶.

3. **la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali non sia stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione** [es.: pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse nel quale sia indicato che tutti coloro che risponderanno all'avviso ed in possesso dei requisiti saranno invitati alla selezione].

4. **Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro¹⁷, è consentito derogare al principio di**

¹⁶ Si ritiene che sia sufficiente far riferimento al canone motivazionale dell'«esecuzione a regola d'arte». In tal senso, cfr. T.A.R. Marche, I, 20 novembre 2019, n. 707: «quanto alla motivazione (...) in merito all'invito dell'appaltatore uscente, la stessa appare adeguata, avendo la stazione appaltante richiamato l'elevato livello di soddisfazione del committente pubblico maturato nel corso del precedente rapporto contrattuale, dovuto al rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi, all'affidabilità e alla disponibilità dimostrate dall'operatore, ed alla crescente qualità delle prestazioni fornite»].

¹⁷ Per completezza, in questa sede, va evidenziato che il riferimento all'importo di euro 1.000,00 - contenuto nelle Linee Guida ANAC 4 - potrebbe ritenersi oggi "aggiornato" all'importo di euro 5.000,00. Infatti, nella relazione AIR alle Linee Guida 4, l'ANAC, nel commentare gli "affidamenti di modesto importo", ed individuandoli in quelli di valore inferiore ad euro 1000,00 euro, faceva esplicito riferimento all'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i., rappresentando quanto segue: «L'Autorità ha comunque ritenuto opportuno prevedere, per gli affidamenti di più modesto importo (infra 1000 euro,...) la possibilità, per le stazioni appaltanti, di derogare alla rotazione, con motivazione sintetica da esplicitare nella determina o nell'atto equivalente e, con essa, ai divieti di reinvio/riaffidamento. Si ritiene infatti che, per gli acquisti di carattere bagatellare, atti per lo più a soddisfare esigenze immediate di acquisto, specie nelle realtà di minori dimensioni, l'applicazione integrale della rotazione potrebbe penalizzare l'operatività delle strutture; si consideri, vieppiù, che per acquisti contenuti entro la predetta soglia non opera neppure l'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 450 L. n. 296/2006 e s.m.i., di utilizzare i mercati telematici (es. MEPA). Resta, in ogni caso, come evidenziato, l'obbligo di motivare sinteticamente le ragioni che inducono la stazione appaltante a disattendere la rotazione, pur in presenza dei presupposti applicativi». Può essere, quindi, corretto, per identificare l'affidamento di modesto importo che consente di derogare al principio di rotazione, sia pure con "scelta sinteticamente motivata", il rinvio alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,

rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre.

Di seguito, l'iter da seguire:

- **Indagine di mercato.** Tale attività può essere svolta mediante:
 - a) acquisizione di preventivi;
 - b) consultazione di elenchi di operatori economici;
 - c) pubblicazione di un avviso di indagine di mercato.Le modalità di svolgimento dell'indagine di mercato possono variare in relazione alla tipologia ed all'importo dell'affidamento e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
E' competenza del Responsabile del Procedimento l'individuazione della modalità più idonea, in relazione alla specificità dell'affidamento, allo svolgimento dell'indagine di mercato.
- **Adozione della determina a contrarre** che deve indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti.
- **Stipula del contratto**, che può avvenire: **a)** mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri; **b)** tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell'art. 32, comma 10°, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., tramite affidamento diretto. L'iter prevede:

1. Indagine di mercato;
2. Adozione di determina a contrarre;
3. Stipula del contratto.

I format di provvedimenti contenuti nell'Appendice, che tengono conto delle diverse categorie di fattispecie di affidamento che possono venire in rilievo nell'ambito degli acquisti di beni e servizi inquadrabili in questa fascia di importo, sono i seguenti:

- **Allegato 1:** Format di "Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a)

comma 450.

A seguito della modifica recata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'importo è stato tuttavia innalzato da un valore inferiore a EUR 1.000 a un valore inferiore a EUR 5.000. Quest'ultimo, allora, dovrebbe essere il valore da considerarsi, anche se l'ANAC non ha aggiornato (rectius: "dopo lo sblocca cantieri non ha potuto aggiornare") le linee guida n. 4 sul sotto soglia. In ogni caso, il risolto pratico dell'innalzamento della soglia è minimo: nella determina di affidamento, la motivazione di deroga al principio di rotazione deve sempre sussistere, anche se può essere esplicitata sinteticamente.

- del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di preventivi”;
- **Allegato 2:** Format di “Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione di avviso”;
 - **Allegato 3:** Format di “Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”;
 - **Allegato 4:** Format di “Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con un unico operatore economico”;
 - **Allegato 4 bis:** Format di “Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con più operatori economici”;
 - **Allegato 5:** Format di “Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’articolo 63 e dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 e s.m.i. mediante RDO su MEPA, per importi inferiori ad euro 40.000,00”
 - **Allegato 6:** Format di “Determina di aggiudicazione di procedura negoziata indetta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 63 e dell’articolo 36 comma 2 lettera a del dlgs 50/2016 e s.m.i. mediante RDO su MEPA per importi inferiori ad euro 40.000,00”

L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

L’articolo 36 comma 2 lettera b) prevede che l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria avvenga previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare mediante indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici.

In merito a tali affidamenti, non sembrerebbe esservi una chiara differenza tra le procedure di affidamento diretto previa consultazione di operatori economici e le (tradizionali) procedure negoziate senza bando. Sul punto, non essendovi indicazioni provenienti da orientamenti giurisprudenziali nonché di interventi da parte dell’A.N.AC., ad eccezione delle **Linee Guida n. 4**, si suggerisce, in via prudenziale, di procedere, per tali affidamenti, secondo le modalità tipiche delle procedure negoziate senza bando. Infatti, considerato che il Codice, per tali affidamenti, comunque richiede l’applicazione di meccanismi selettivi che necessitano di una consultazione di più operatori che deve avvenire necessariamente nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice (trasparenza, libera concorrenza, rotazione, ecc.), si ritiene che le modalità di svolgimento della procedura negoziata siano le più idonee a garantire il rispetto del dettato normativo senza incidere negativamente sui tempi necessari per pervenire all’affidamento e sull’efficienza ed efficacia dell’operato dell’Amministrazione. Resta inteso che l’Amministrazione potrà procedere anche mediante trattativa diretta sul MEPA, rivolta ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti o, extra ME.PA, laddove ne ricorrano le condizioni.

L’iter procedurale che viene delineato di seguito per tali affidamenti tiene conto dei seguenti aspetti:

- a) **Obbligo di ricorso al Me.PA.** stabilito dall'articolo 1 comma 450 della [legge n. 296/2006](#), come modificato dall'articolo 1 comma 130 della [legge 145/2018](#);
- b) **Obbligo di consultazione di almeno cinque operatori economici**;
- c) **Possibilità di individuare tali operatori mediante indagini di mercato o mediante consultazione di elenchi di operatori economici**, istituiti all'interno dell'Amministrazione o anche resi disponibili nell'ambito del Me.PA.
- d) **Assenza, attualmente, di un elenco di operatori economici [Albo] istituito all'interno dell'Amministrazione**
- h) Obbligo del **rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1° del Codice, e delineato nelle [Linee Guida A.N.AC. n. 4](#), secondo quanto di seguito specificato:
5. **è di norma vietato l'affidamento nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento.** Deve trattarsi dell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi. **L'affidamento al contraente uscente (o all'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento) ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente. In particolare:**
 6. **il ri-affidamento all'uscente** deve essere motivato in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
 7. **l'affidamento al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario**, deve essere motivato tenendo conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
 8. **la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali non sia stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione** [es.: pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse nel quale sia indicato che tutti coloro che risponderanno all'avviso ed in possesso dei requisiti saranno invitati alla selezione].

Di seguito, l'iter da seguire:

1. Avvio della procedura

La procedura prende avvio con l'emanazione della **determina a contrarre**, ovvero di atto ad essa

equivalente, che contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, **la procedura che si intende seguire** con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

- Con particolare riferimento alla **procedura che si intende seguire** nella determina a contrarre dovrà essere indicato:

- a) Se si intende procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, facendo ricorso allo strumento della **RDO aperta, con invio dell'invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici abilitati** alla categoria merceologica di riferimento nell'ambito del Sistema Me.PA. **In tal caso, si ritiene possa prescindersi dalla previa esplorazione del mercato mediante Avviso di manifestazione di interesse** in quanto l'invito a presentare offerta viene rivolto a tutto l'elenco di operatori economici disponibile sul mercato elettronico cui l'Amministrazione è obbligata ad attingere.
- b) Se si intende procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, facendo ricorso allo strumento della **RDO ristretta, con invio dell'invito a presentare offerta ai soli operatori economici abilitati alla categoria merceologica di riferimento nell'ambito del sistema Me.PA. che abbiano risposto positivamente ad un avviso di manifestazione di interesse pubblicato preventivamente dall'Amministrazione ai fini della selezione degli operatori economici da invitare**, precisando:
 - ✓ il numero (almeno cinque) di operatori che saranno destinatari della richiesta di offerta laddove, in risposta all'avviso, dovessero pervenire più di cinque (o diverso e maggiore numero, secondo la valutazione dell'Amministrazione in relazione allo specifico affidamento) manifestazioni di interesse;
 - ✓ le modalità con cui saranno scelti, tra gli operatori interessati, quelli destinatari dell'invito [in alternativa: sorteggio o criteri specifici individuati dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia/caratteristiche dello specifico affidamento];
- c) Se si intende procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando con invio dell'invito a presentare offerta **ai soli operatori economici che abbiano risposto positivamente ad un avviso di manifestazione di interesse pubblicato preventivamente dall'Amministrazione ai fini della selezione degli operatori economici da invitare, laddove l'oggetto dell'affidamento non trovi rispondenza in una delle categorie merceologiche disponibili nell'ambito del Sistema Me.PA.** . Anche in questo caso, occorre precisare:
 - ✓ il numero (almeno cinque) di operatori che saranno destinatari della richiesta di offerta laddove, in risposta all'avviso, dovessero pervenire più di cinque (o diverso e maggiore numero, secondo la valutazione dell'Amministrazione in relazione allo specifico affidamento)) manifestazioni di interesse;
 - ✓ le modalità con cui saranno scelti, tra gli operatori interessati, quelli destinatari dell'invito [in alternativa: sorteggio o criteri specifici individuati dal Responsabile

del Procedimento in relazione alla tipologia/caratteristiche dello specifico affidamento];

2. Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo

L'Amministrazione può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

La procedura delineata alla precedente lettera a) individua gli operatori economici da invitare sulla base della sola consultazione degli elenchi di operatori economici disponibili nel sistema di Mercato elettronico cui l'Amministrazione è obbligata ad attingere.

La procedura delineata alla precedente lettera b) individua gli operatori economici da invitare sulla base di una indagine di mercato mirata a restringere, in base a criteri oggettivi, il campo degli operatori economici presenti nell'ambito del mercato cui l'Amministrazione è obbligata ad attingere.

La procedura delineata alla precedente lettera c) individua gli operatori economici da invitare sulla base della sola indagine di mercato, senza il ricorso ad elenchi di operatori economici ed attingendo al mercato tradizionale.

- Con particolare riferimento all'indagine di mercato:

- d)** viene utilizzato un **avviso pubblico**, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua appetibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, **viene pubblicato un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ferma la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità.** La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- e)** Vengono **analizzate le manifestazioni di interesse ricevute** [dal RUP o da Seggio appositamente costituito]
- f)** Vengono formalizzati i risultati dell'indagine di mercato.

A. INDAGINI DI MERCATO MEDIANTE AVVISO:

1. PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO:

- Valore dell'affidamento
- Elementi essenziali del contratto
- Requisiti di partecipazione
- Numero minimo e/o massimo di operatori da invitare
- Criteri di selezione degli operatori economici
- Modalità per comunicare con la stazione appaltante
- [eventuale] sorteggio per selezionare gli operatori

2. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Sul sito della Stazione Appaltante o mediante altre forme di pubblicità per almeno 15 giorni (o 5 giorni in caso di urgenza)

3. ANALISI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RICEVUTE

4. FORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI

3. Svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati

Vengono **invitati a presentare offerta** contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli delineati dalle **Linee guida A.N.AC. n. 4**:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, tenendo conto che, nelle procedure sotto soglia, le Amministrazioni godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del Codice;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8°, **Decreto Legislativo n. 50/2016**, purché pervengano almeno dieci offerte

valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

J1) le modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura delle buste e della documentazione amministrativa ivi inclusa.

4. Svolgimento delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute di gara avviene in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche (nel caso in cui sia stato scelto il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa) e di verbalizzazione delle relative attività.

5. Verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario

La verifica dei requisiti di carattere generale e, ove indicati nella lettera di invito, dei requisiti di carattere speciale.

6. Stipula del contratto

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumenti analoghi negli altri Stati membri (art. 32, comma 14°, del Codice). Ai sensi dell'art. 32, comma 10°, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

I format di provvedimenti contenuti nell'Appendice, che tengono conto delle diverse categorie di fattispecie di affidamento che possono venire in rilievo nell'ambito degli acquisti di beni e servizi inquadrabili in questa fascia di importo, sono i seguenti:

- **Allegato 5 bis:** Format di "Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 e 36 comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016 e s.m.i. mediante RDO su MEPA, per importi pari o superiori ad euro 40.000,00";
- **Allegato 6 bis:** Format di "Determina di aggiudicazione di procedura negoziata, indetta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 63 e dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016 e s.m.i., mediante RDO su MEPA per importi pari o superiori ad euro 40.000,00";
- **Allegato 7:** Format di "Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 e 36 comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016 e s.m.i. con previo avviso di indagine di mercato, extra MEPA, per acquisti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00";
- **Allegato 7 bis:** Format di Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 e 36 comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016, mediante RDO su ME.PA, per acquisti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00"
- **Allegato 8:** Format di "Determina di aggiudicazione di procedura negoziata indetta ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 e 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs . 50/2016 per importi pari o

superiori a 40.000,00 euro”

LA DISCIPLINA “SOSTITUTIVA” AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 77/2021, CONVERTITO CON LEGGE 108/2021 E SS.MM.II

Ai fini della individuazione della procedura da seguire, occorre distinguere tra:

1. Affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00;
2. Affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria

Gli affidamenti sono riportati nelle Tabelle che seguono:

1) affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro

Oggetto	Importo	Procedura - Art. 1 comma 2, lettera a) del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021
Affidamenti di servizi e forniture	Fino ad euro 139.000,00	<i>“affidamento diretto (..), anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”</i>

2) affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 euro ed inferiore alle soglie comunitarie

Oggetto	Importo	Procedura - Art. 1 comma 2, lettera b) del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021
---------	---------	--

Affidamenti di servizi e forniture	Pari o superiore ad euro 139.000,00 e fino alle soglie comunitarie	<i>“procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (...). Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento (...) contiene anche l’elenco dei soggetti invitati”</i>
------------------------------------	--	---

Rinviandosi al paragrafo relativo all’analisi del contesto normativo di riferimento per tutti gli aspetti di dettaglio relativi alla disciplina di tali procedure di affidamento, si segnala che i format di provvedimenti contenuti nell’Appendice, che tengono conto delle diverse categorie di fattispecie di affidamento che possono venire in rilievo nell’ambito degli acquisti di beni e servizi inquadrabili nelle diverse fasce di importo, sono i seguenti:

- **Allegato 9:** Format di “Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16.07.2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i, mediante richiesta di preventivi per importi fino ad euro 139.000,00”
- **Allegato 10:** Format di “Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16.07.2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i mediante pubblicazione di avviso per importi fino ad euro 139.000,00”
- **Allegato 11:** Format di “Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16.07.2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i., mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”
- **Allegato 12:** Format di “Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16.07.2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con un unico operatore economico”
- **Allegato 12 bis:** Format di “Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera

- a) del D.L. 76 del 16.07.2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con più operatori economici”
- **Allegato 13:** Format di “Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’articolo 63 del dlgs 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i., mediante RDO su MEPA, per importi pari o superiori ad euro 139.000,00 e fino alle soglie comunitarie”
 - **Allegato 14:** Format di “Determina di aggiudicazione di procedura negoziata mediante RDO su MEPA per importi pari o superiori ad euro 139.000,00 e fino alle soglie comunitarie, indetta ai sensi del comb. disp. dell’articolo 63 del dlgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021”
 - **Allegato 15:** Format di “Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 del dlgs 50/2016 e s.m.i. e 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con la Legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i., con previo avviso)
 - **Allegato 15 bis:** Format di Determina di indizione di procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 del dlgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con la Legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i. , mediante RDO su ME.PA, con previo avviso di indagine di mercato”
 - **Allegato 16:** Format di “Determina di aggiudicazione di procedura negoziata indetta ai sensi del combinato disposto deli articoli 63 del dlgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con la Legge 120/2020, come modificato dal Decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021 e s.m.i. ”

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00

In riferimento agli acquisti unitari pari o superiori alla **soglia di 40.000 euro**, gli Atenei, ai sensi dell’articolo 21 del Codice, devono adottare il **programma biennale degli acquisti di beni e servizi** e i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. In attuazione dell’art. 21 comma 8° del Codice, è stato emanato il **Decreto 16 gennaio 2018, n. 14** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57, del 9 marzo 2018, avente ad oggetto *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*, in vigore dal 24 marzo 2018.

L’art. 7 comma 6 del decreto ministeriale prevede che l’aggiornamento della programmazione deve essere approvato entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio.

Ai fini della redazione della programmazione biennale di Ateneo relativa agli acquisiti di importo superiore

a 40.000,00 euro, le Strutture decentrate devono approvare la programmazione biennale degli acquisti di importo superiore a 40.000,00 euro rispondente ai propri fabbisogni; tale programmazione sarà acquisita ai fini della redazione della programmazione di Ateneo, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del programma, devono essere individuati i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche **comunicano**, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo **superiore a 1 milione di euro** che prevedono di inserire nella programmazione biennale al **Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori**, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono **pubblicati** sul sito di Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome.

PRECISAZIONI CONCLUSIVE

Il presente documento ha lo scopo di soddisfare l'esigenza di adottare soluzioni procedurali e provvedimentali immediatamente attuabili in un **contesto normativo che, alla data della redazione del documento, è ancora in via di definizione anche relativamente agli aspetti che coinvolgono le questioni affrontate. Infatti, come illustrato, è in corso di emanazione il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione della legge delega 78/2022**, la quale – nel fissare i criteri per l'esercizio della delega – indica, tra l'altro, la *"semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti (..)"*.

Attualmente, è disponibile in rete un testo, sul quale si è già espresso il Consiglio di Stato, che ha predisposto la relativa Relazione illustrativa, per ogni singolo articolo. Tale Relazione sostituirà le Linee Guida per l'applicazione delle nuove norme, assorbendo anche la funzione di indirizzo attuativo sinora rivestita dalle "Linee guida non vincolanti". Gli allegati al nuovo Codice, invece, garantiranno l'auto - esecutività dello stesso, perché sostituiranno ogni altra fonte attuativa; oltre ai 25 allegati del Codice attuale, essi assorbiranno 17 Linee Guida Anac e 15 regolamenti ancora vigenti. Il nuovo Codice, in base ai tempi prescritti dalla legge – delega, deve essere varato entro il 9 gennaio 2023 (6 mesi successivi all'entrata in vigore della Delega, avvenuta il 9 luglio 2022). Pertanto, le soluzioni riportate nel presente documento, pur se di immediata attuazione, dovranno essere oggetto di successivi approfondimenti ed aggiornamenti alla luce della normativa di prossima introduzione, con la cui entrata in vigore sarà possibile delineare un quadro procedimentale e provvedimentale definitivo, eventualmente anche da rendere oggetto di un Regolamento di Ateneo.